



Comune di Floresta

Provincia di Messina

COPIA

Reg. gen. n. 280 del 03.09.2018

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 19 DEL 03.09.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di settembre nel proprio Ufficio

IL SINDACO

Vista la Legge 7.6.2000, n. 150, avente ad oggetto: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, ed in particolare l'art. 7, che al comma 1 testualmente reca:

“1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.”

Visto il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, all'oggetto: “*Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.*”;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 in cui si sottolinea che, a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, il portavoce, presente nelle amministrazioni, sviluppa un'attività di relazione con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice “pro tempore” delle amministrazioni stesse;

Considerata la necessità di avvalersi della figura del portavoce prevista dalla Legge 7.6.2000, n. 150, al fine di garantire e migliorare i flussi comunicativi con i mass media mediante una gestione professionale e sistematica dei rapporti di carattere politico istituzionale con i mezzi di informazione;

Considerato che l'incarico di portavoce, come delineato dalle norme e disposizioni sopra richiamate, prefigura l'instaurazione di un rapporto di carattere preminentemente fiduciario tra Sindaco ed il portavoce stesso;

Considerato, sotto tale aspetto, quanto testualmente espresso dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Liguria – con la deliberazione n. 70 del 21 settembre 2011: “*.....Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi d'informazione. Il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo un'indennità stabilita dall'organo di vertice. La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie. Alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione.*”;

Considerato che la figura del portavoce, per come delineata, trova riferimento nella figura del consigliere Casella Antonio;

Evidenziato che l'incarico in esame attiene attività istituzionale stabilite dalla legge e, pertanto, non deve essere inserito nell'apposito programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, c. 55, della legge 24.12.2007, n. 244;

Considerato che il predetto Consigliere Comunale si è dichiarato disposto ad assumere sin da subito l'incarico di portavoce del Sindaco, a titolo completamente gratuito e per la durata in carica del Sindaco;

Visti:

i CC.NN.LL. del Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa espresso, l'affidamento dell'incarico di portavoce del Sindaco al Consigliere comunale Sig: CASELLA ANTONIO nato a Catania il 09.05.1996 a titolo completamente gratuito per l'espletamento delle **prestazioni** elencate nell'allegato "A";
2. di nominare, su espressa determinazione resa in tal senso dal Sindaco, il precitato Consigliere comunale portavoce del Sindaco
3. di dare atto che l'incarico, a titolo gratuito, decorre dalla data del presente provvedimento ed avrà durata sino alla conclusione del mandato del Sindaco.
4. di stabilire, che l'incarico, verrà reso a titolo gratuito senza onere alcuno a carico del bilancio comunale.
5. di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, stante la necessità di rendere pienamente ed immediatamente operative le funzioni di portavoce.

Il Sindaco

F.to Antonino Cappadona

Ai sensi dell'art.1 comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta che precede

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 548 dal 04.09.2018 al 19.09.2018

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
